



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

DISEGNO DI LEGGE

N. 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di
contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

EMENDAMENTI IN ORDINE DI VOTAZIONE

(Inclusi emendamenti agli emendamenti)

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N.

12

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

DERIU CORRAS

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "dell'Amministrazione o degli enti" sono sostituite dalle seguenti:
"del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998".

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

DL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☒ Aggiuntivo

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 6 dell'art. 5 dopo "contratto collettivo regionale di lavoro" sono aggiunte le parole "delle Aree separate"

RELAZIONE

Nel CCRL Regione Sardegna ci sono attualmente quattro Aree separate di contrattazione indipendenti, due per il Personale non dirigente e due per il Personale dirigente:

1. Area di contrattazione Personale non dirigente RAS, Enti e Agenzie;
2. Area di contrattazione Personale dirigente RAS, Enti e Agenzie;
3. Area di contrattazione Personale non dirigente CFVA;
4. Area di contrattazione Personale dirigente CFVA;

Esiste anche una quinta Area di contrattazione separata istituita per legge ma mai attivata che è quella della Protezione Civile.

Con questo emendamento si vuole mantenere lo stesso assetto di Aree separate all'interno del nuovo comparto unico, che il legislatore regionale ha ritenuto di dover istituire a causa delle diverse peculiarità delle diverse funzioni svolte dai dipendenti utili al raggiungimento degli indirizzi di governo dati dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale, nonché della protezione civile, dei servizi di tutela del territorio e antincendio.

I dipendenti degli EELL che entrerebbero nel Comparto Unico avrebbero quindi una loro Area di contrattazione separata in cui progredire economicamente con i loro fondi specifici provenienti in parte dallo Stato (retribuzione fondamentale) e parte dalla Regione per il differenziale senza creare ulteriori problematiche alle contrattazioni delle altre Aree di contrattazione regionali originarie. Evitando così il rischio di creare pericolose paralisi in funzioni vitali per la Sardegna a causa del probabile stallo contrattuale e nell'applicazione degli istituti contrattuali dei dipendenti appartenenti alla attuali Aree separate all'interno del Comparto Unico della Regione-Agenzie, Enti e CFVA.

La contrattazione dei dipendenti degli EELL sarebbe infatti più farragginosa nei tempi (bisogna sempre prima aspettare i rinnovi contrattuali della parte statale) e nella definizione dei fondi necessari (bisogna prima vedere quali sono gli incrementi retributivi provenienti dalla contrattazione statale).

PL 68

**Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della
Regione e degli enti locali**

Presentatori dell'emendamento: SORGIA

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Suppressivo totale | ☐ Suppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 6 dell'art. 5 dopo le parole "la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro" sono aggiunte le seguenti: " delle Aree separate".

RELAZIONE

Attualmente, nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) della Regione Sardegna sono istituite quattro distinte Aree di contrattazione indipendenti:

1. Area di contrattazione del personale non dirigente della RAS, degli Enti e delle Agenzie;
2. Area di contrattazione del personale dirigente della RAS, degli Enti e delle Agenzie;
3. Area di contrattazione del personale non dirigente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA);
4. Area di contrattazione del personale dirigente del CFVA.

È inoltre prevista, ma non ancora attivata, una quinta Area di contrattazione separata, istituita per legge, relativa alla Protezione Civile.

Con il presente emendamento si intende mantenere tale articolazione in Aree separate anche nell'ambito del nuovo Comparto Unico, la cui istituzione è stata prevista dal legislatore regionale per razionalizzare e armonizzare i rapporti di lavoro, tenendo conto tuttavia delle specificità funzionali e organizzative che caratterizzano le diverse categorie di personale.

Tali peculiarità riguardano, in particolare, le funzioni connesse all'attuazione degli indirizzi di governo definiti dalla Giunta e dal Consiglio regionale, nonché quelle relative alla protezione civile, alla tutela del territorio e alle attività antincendio.

L'emendamento prevede che i dipendenti degli Enti locali (EELL) che confluiranno nel Comparto Unico dispongano di una propria Area di contrattazione autonoma, con fondi dedicati: in parte provenienti dallo Stato (retribuzione fondamentale) e in parte dalla Regione (per la quota differenziale).

Ciò consentirebbe di garantire la piena autonomia contrattuale ed economica di tale personale, evitando interferenze o rallentamenti nei processi negoziali delle altre Aree regionali già esistenti.

Tale impostazione mira, inoltre, a scongiurare il rischio di paralisi operative in settori essenziali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale e per la tutela del territorio, che potrebbero derivare da eventuali stalli contrattuali dovuti all'unificazione indiscriminata delle Aree di contrattazione.

Infine, si evidenzia che la contrattazione collettiva relativa al personale degli Enti locali presenta, per sua natura, tempistiche più complesse, in quanto subordinata ai rinnovi dei contratti del comparto statale e alla conseguente definizione delle risorse economiche.

Mantenere un'Area contrattuale autonoma per tale personale garantisce quindi maggiore efficienza e continuità amministrativa, oltre a una gestione più equilibrata delle risorse disponibili.

Cagliari, 7/10/2025

F.to
Alessandro Sorgia

PL 68A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti local

Presentatori dell'emendamento: TALANAS, NARRAS, PIRAS, TRUBU
USAI, HASDA - FLORIS

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☒ Aggiuntivo

Articolo 5

Ordinamento e competenze dell'Agenzia.

Testo dell'emendamento:

All'articolo 5 comma 6 la frase:

"Tre componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per trattare la disciplina del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto regione, del CFVA (Corpo Forestale e di vigilanza ambientale) in relazione alle rispettive competenze sul personale dipendente e su quello con qualifica dirigenziale."

è modificata in

"Tre componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per trattare la disciplina del Contratto collettivo regionale di lavoro delle Aree separate del Comparto regione, del CFVA (Corpo Forestale e di vigilanza ambientale) in relazione alle rispettive competenze sul personale dipendente e su quello con qualifica dirigenziale."

In aumento

Missione

Programma

Titolo

In diminuzione

Missione

Programma

Titolo

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire la continuità della contrattazione delle attuali Aree del Comparto regione e della rappresentatività sindacale necessaria per definire l'attuale contrattazione regionale, compresa quella in corso.

Infatti il rischio di norme non chiare e interpretabili potrebbe creare l'effetto di un l'immediato blocco della contrattazione per Regione, il CFVA, Agenzie, Enti regionali e Agenzie tra le quali Forestas, con possibili danni a tutti dipendenti dell'attuale Comparto composto da Aree separate. Con questa modifica si vuole precisare che l'attuale contrattazione, nella Regione, proseguirà senza soluzione di continuità senza altri atti normativi o interpretativi.

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO IN AULA

13

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
N. 2 A PAG. _____

DL n. 68/A

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU -SONGIA

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

☐ Soppessivo totale

☐ Soppessivo parziale

Art. 5

Testo dell'emendamento:

nell'emendamento 2 le parole "congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni" sono sostituite dalle parole "designati dai componenti di cui al comma 7 tra i componenti medesimi"

RELAZIONE

Nel testo attuale il PL68 prevede che il nuovo organo di contrattazione ARAN sia composto da nove componenti: tre di nomina regionale (ex Coran) e sei indicati dalle Associazioni degli EELL. Questo, quando si avrà il Comparto unico pienamente funzionante con dentro i dipendenti degli EELL, sarebbe fortemente sbilanciato nella contrattazione a favore dell'Area EELL che tra l'altro è numericamente inferiore a quella regionale storica (10.000 contro circa 12.000). Tra l'altro la composizione è numericamente esagerata considerato che l'intero futuro Comparto unico sarebbe composto da circa 22.000 persone con un ARANS di nove componenti mentre l'ARAN nazionale per trattare circa 2.600.000 lavoratori con circa 20.000 pubbliche amministrazioni è composto da un Collegio di indirizzo e controllo, in precedenza noto come Comitato Direttivo, composto dal Presidente e da 4 membri, Presidente e due Componenti scelti dal Governo, 1 componente scelto dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e 1 componente scelto in comune dall'ANCI e dall'UPI. La maggioranza dei Componenti dell'ARAN è quindi sempre nominata dall'esecutivo. L'emendamento è ad invarianza finanziaria in quanto non introduce componenti.

Cagliari, 7 ottobre 2025

DL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☒ Aggiuntivo

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 8 dell'art. 5 dopo "regione-enti locali" è aggiunta la frase: "nel caso la disciplina riguardi esclusivamente gli enti locali.

Nel caso in cui la disciplina contrattuale sia applicabile all'intero comparto unico regione-enti locali il Comitato è composto dai componenti di cui al comma 6 e da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni".

RELAZIONE

Nel testo attuale il PL68 prevede che il nuovo organo di contrattazione ARAN sia composto da nove componenti: tre di nomina regionale (ex Coran) e sei indicati dalle Associazioni degli EELL. Questo, quando si avrà il Comparto unico pienamente funzionante con dentro i dipendenti degli EELL, sarebbe fortemente sbilanciato nella contrattazione a favore dell'Area EELL che tra l'altro è numericamente inferiore a quella regionale storica (10.000 contro circa 12.000). Tra l'altro la composizione è numericamente esagerata considerato che l'intero futuro Comparto unico sarebbe composto da circa 22.000 persone con un ARANS di nove componenti mentre l'ARAN nazionale per trattare circa 2.600.000 lavoratori con circa 20.000 pubbliche amministrazioni è composto da un Collegio di indirizzo e controllo, in precedenza noto come Comitato Direttivo, composto dal Presidente e da 4 membri, Presidente e due Componenti scelti dal Governo, 1 componente scelto dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e 1 componente scelto in comune dall'ANCI e dall'UPI. La maggioranza dei Componenti dell'ARAN è quindi sempre nominata dall'esecutivo.

PL 68

**Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della
Regione e degli enti locali**

Presentatori dell'emendamento: *SORGIA*

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 8 dell'art. 5 dopo le parole " del comparto unico regione-enti locali" sono aggiunte le seguenti: "Qualora la disciplina riguardi esclusivamente il personale degli Enti locali, il Comitato è composto dai soli componenti di cui al comma 6. Nel caso in cui la disciplina contrattuale sia riferita all'intero comparto unico Regione-Enti locali, il Comitato è integrato da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni."

RELAZIONE

Nel testo attuale della Proposta di legge n. 68 è previsto che il nuovo organo di contrattazione, denominato ARANS, sia composto da nove componenti: tre di nomina regionale (in continuità con la precedente composizione del CORAN) e sei designati dalle Associazioni rappresentative degli Enti locali.

Una tale composizione, nel momento in cui il Comparto Unico entrerà a pieno regime comprendendo anche il personale degli Enti locali, risulterebbe fortemente sbilanciata a favore dell'area degli Enti locali, la quale peraltro è numericamente inferiore rispetto a quella regionale storica (circa 10.000 dipendenti contro circa 12.000).

Si evidenzia inoltre che il numero complessivo dei componenti risulta eccessivo in rapporto alla dimensione del comparto interessato: il futuro Comparto Unico comprenderà infatti circa 22.000 dipendenti, mentre l'ARAN nazionale, che rappresenta oltre 2.600.000 lavoratori di circa 20.000 pubbliche amministrazioni, è composto da un Collegio di indirizzo e controllo (in precedenza "Comitato direttivo") formato dal Presidente e da quattro membri. Di questi, il Presidente e due componenti sono designati dal Governo, uno dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e uno congiuntamente da ANCI e UPI.

Appare dunque evidente come, anche a livello nazionale, la maggioranza dei componenti dell'Agenzia sia nominata dall'esecutivo, al fine di garantire un equilibrio rappresentativo e una gestione efficiente delle funzioni di contrattazione collettiva.

PL 68A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: TALAVAS, ~~XXXXXXXXXX~~ A. DARRAS, PIRAS, TREU
USAI, RUSSA - FLORIS

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☒ Aggiuntivo

Articolo 5

Ordinamento e competenze dell'Agenzia

Testo dell'emendamento:

All'articolo 5 comma 8 la frase:

"Il Comitato costituito dai componenti di cui ai commi 6 e 7 tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali."

è modificata in

"Il Comitato costituito dai componenti di cui ai commi 6 e 7 tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali, qualora la disciplina riguardi esclusivamente gli enti locali.

Nel caso in cui la disciplina contrattuale interessi l'intero comparto unico regione-enti locali, il Comitato è composto dai componenti di cui al comma 6 e da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni."

In aumento

Missione

Programma

Titolo

In diminuzione

Missione

Programma

Titolo

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire la continuità della contrattazione delle attuali Aree del Comparto regione e della rappresentatività sindacale necessaria per definire l'attuale contrattazione regionale, compresa quella in corso.

Infatti il rischio di norme non chiare e interpretabili potrebbe creare l'effetto di un immediato blocco della contrattazione per Regione, il CFVA, Agenzie, Enti regionali e Agenzie tra le quali Forestas, con possibili danni a tutti dipendenti dell'attuale Comparto composto da Aree separate. Con questa modifica si vuole precisare che l'attuale contrattazione, nella Regione, proseguirà senza soluzione di continuità senza altri atti normativi o interpretativi.

PL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: CASULA PAOLA - PIZZATO WCA

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ <u>Aggiuntivo</u> |

Art. 6 bis

All'articolo 6-bis, dopo la lettera b), è aggiunto il testo seguente: c) dopo le parole "province" sono aggiunte le seguenti parole "e città metropolitane"

Relazione

L'articolato normativo di cui alla L.R. n. 2 del 04/02/2016 e L.R. 7 del 12/04/2021 ha dato attuazione al processo di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, istituendo le Città metropolitane di Cagliari e di Sassari quali enti di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le nuove realtà territoriali, subentrate alle preesistenti Province, sono state concepite come strumenti di governo integrato del territorio, con funzioni di pianificazione, coordinamento e promozione dello sviluppo economico, infrastrutturale e sociale. La riforma ha perseguito l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e programmatica dei territori metropolitani, favorendo una gestione più efficiente dei servizi pubblici locali e una maggiore coesione tra i diversi livelli istituzionali. In tale contesto, appare opportuno un esplicito riferimento alle Città metropolitane di Cagliari e Sassari anche all'interno delle disposizioni regionali che disciplinano i rapporti tra Regione, enti locali e personale del comparto unico, al fine di evitare incertezze interpretative e di assicurare una piena armonizzazione organizzativa e contrattuale tra tutti gli enti territoriali della Sardegna.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA

SERVIZIO COMMISSIONI
E DEGLI STUDI LEGISLATIVI

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

EMENDAMENTO N. 21

PL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: CASULA PAOLA - P177070 WCA

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 6 bis

Alla lettera b) dell'articolo 6-bis, dopo le parole "unioni di Comuni", è aggiunto il testo seguente:
"delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura".

Relazione

L'art. 12 della legge regionale 12/06/2006, n. 9 rubricato "Contrattazione collettiva Regione-enti locali" prevede che, "in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il 'Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento".

Con la modifica proposta dell'art. 12, comma 1, si prevede di inserire dopo le parole "unioni dei comuni", le seguenti: "delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura".

Ancorché le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura siano qualificabili come "enti locali" e debbano ritenersi pertanto già ricomprese nella disposizione così come formulata, la precisazione si rende necessaria al fine di evitare problematiche di carattere interpretativo, attraverso la previsione espressa che il personale a tempo indeterminato delle Camere di Commercio debba essere riconosciuto all'interno del

Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali.

Inoltre l'inquadramento all'interno del Comparto Unico di Contrattazione risulta doveroso anche in considerazione delle numerose attività che le Camere di Commercio svolgono a supporto dell'amministrazione regionale, anche su delega della stessa.

15

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

DERIO CORRAJ

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'articolo 12 le parole "dell'Amministrazione o degli enti" sono sostituite dalle seguenti:
"del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della presente legge".

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

Daniela Comina

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☒ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Il comma 1 dell'articolo 12 è così sostituito:

" Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con i seguenti:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna).

1-bis. L'ARAN Sardegna esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del CFVA. Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del CAL, dell'ANCI Sardegna, dell'ASEL, dell'AICCRE, delle ALI e dell'UNCSEM.

1-ter. Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti designati secondo le modalità di cui al comma 1-bis tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali.

1-quater. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

1-quinquies. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti."

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

PL 68A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti local

Presentatori dell'emendamento:

TALANTA ~~MASSA~~ N. SARAS, PIROS, TREVU
MASSA - USA - FLORIS

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☒ Modificativo

☒ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Articolo 12

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)

Testo dell'emendamento:

All'articolo 12 comma 1 la frase:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna. L'agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del CFVA (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del CAL, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), dell'Associazione sarda enti locali (ASEL), dell'Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), delle Autonomie Locali italiane - Lega delle Autonomie Locali (ALI) e dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEN). Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti designati secondo le modalità di cui al quarto periodo tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali. I membri dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti."

è modificata in

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna. L'agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale

attraverso un comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro *delle Aree separate* del comparto regione e del CFVA (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del CAL, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), dell'Associazione sarda enti locali (ASEL), dell'Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), delle Autonomie Locali italiane - Lega delle Autonomie Locali (ALI) e dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM). Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti designati secondo le modalità di cui al quarto periodo tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali, qualora *la disciplina riguardi esclusivamente gli enti locali. Nel caso in cui la disciplina contrattuale interessi l'intero comparto unico regione-enti locali il Comitato è composto dai componenti di cui al comma 6 dell'art.5 e da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni.* I membri dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti."

In aumento
Missione
Programma
Titolo

In diminuzione
Missione
Programma
Titolo

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire la continuità della contrattazione delle attuali Aree del Comparto regione e della rappresentatività sindacale necessaria per definire l'attuale contrattazione regionale, compresa quella in corso.

Infatti il rischio di norme non chiare e interpretabili potrebbe creare l'effetto di un immediato blocco della contrattazione per Regione, il CFVA, Agenzie, Enti regionali e Agenzie tra le quali Forestas, con possibili danni a tutti dipendenti dell'attuale Comparto composto da Aree separate. Con questa modifica si vuole precisare che l'attuale contrattazione, nella Regione, proseguirà senza soluzione di continuità senza altri atti normativi o interpretativi.

PROPOSTA DI LEGGE N. 68/A

Presentatori dell'emendamento:

CERA - TROZZO

Art. 12

- ☒ Sostitutivo parziale
☒ Sostitutivo totale
☐ Aggiuntivo

- ☐ Soppessivo parziale
☐ Soppessivo totale

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'articolo 12 le parole: << che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. >> sono sostituite da: << che non siano dipendenti da datore di lavoro tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale o che lo siano stati negli ultimi cinque anni >>

Relazione

All'articolo 5, comma 9 e all'articolo 12, comma 1, del PdL 80/A vengono stabiliti i requisiti di competenza appropriati al ruolo da svolgere che i componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale devono possedere. Inoltre al fine di evitare possibili situazioni di conflitto d'interesse si stabilisce che i componenti <<..non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti.>>

Le norme che pongono alle persone divieti allo svolgimento di determinate attività devono essere chiare e precise anche perché in sede interpretativa non sono ammesse letture analogiche od estensive.

La definizione <<dipendenti in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti>> è vaga e non precisa.

Amministrazione ed enti avevano un significato preciso nella legge regionale 31/1998 che all'articolo 1, comma 1, specificava cosa si intendesse col termine Amministrazione, cioè amministrazione regionale e corpo forestale ed all'articolo 1, comma 2, specificava cosa si intendesse col termine enti, cioè gli enti pubblici e le agenzie regionali non aventi natura economica.

All'interno di queste definizioni non rientrano quindi gli enti locali.

Pare opportuno essere più precisisi specificando che le incompatibilità riguardano i dipendenti in servizio presso datori di lavoro tenuti all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale.

La definizione in quiescenza dagli enti non ha un significato preciso.

Ad oggi chi viene collocati in quiescenza da una pubblica amministrazione per anzianità, vecchiaia od altro motivo ottiene un'unica pensione col metodo del cumulo o della totalizzazione.

Sempre più l'attività lavorativa nel corso della vita è diversificata, dipendente privato, dipendente dello stato, di Ente locale, del servizio sanitario, libero professionista, artigiano, commerciante, agricoltore, imprenditore, prestatore di collaborazioni coordinate e continuative soggetto alla contribuzione presso la gestione separata presso l'INPS. È quindi difficilmente

identificabile chi può considerarsi in quiescenza da datori di lavoro tenuti all'applicano dei contratti collettivi di lavoro stipulati dall'Agenzia.

A meno di non voler ricomprendere chiunque abbia un pezzo di carriera contributiva riferibile ad un rapporto di lavoro presso soggetti per i quali i contratti collettivi di lavoro sono stipulati dall'Agenzia.

La cosa ragionevole sarebbe di prevedere che l'incompatibilità riguardi chi ha lavorato negli ultimi 5 anni.

Questo perché i contratti di lavoro spesso trovano applicazione a partire da alcuni anni precedenti al momento della loro sottoscrizione. Ad oggi la stipula del contratto nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni locali, relativa al periodo 2022-2024, ancora non è avvenuta pur essendo trascorsi quasi quattro anni dal periodo di vigenza del precedente contratto.

Inoltre porre un'incompatibilità a vita potrebbe essere oggetto di ricorso e di annullamento da parte della Corte Costituzionale perché in violazione del principio di ragionevolezza in quanto l'essere stato dipendente non può essere ritenuta una situazione di conflitto di interesse che dura in eterno.

Cagliari 7 ottobre 2025

F.to

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO IN AULA

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

14

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
N. 3 A PAG. _____

DL n. 68/A

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU - *SORCIA*

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

Art. 12

Testo dell'emendamento:

nell'emendamento 3 le parole "di cui al comma 6" sono sostituite dalle parole "di cui al terzo periodo" e le parole "dalle Associazioni dei Comuni" sono sostituite dalle parole "nominati dai componenti di cui al quarto periodo tra i componenti medesimi".

RELAZIONE

Con l'emendamento si prevede che, quando la contrattazione riguarda solo idipendenti degli EELL i Componenti ARANS siano i nove indicati dalle Associazioni degli EELL mentre quando la contrattazione riguarderà tutto il Comparto unico la composizione sia di cinque (tre di nomina regione e due di indicazione associazioni degli EELL per le motivazioni indicate all'art. 5 comma 8 modificato.

Cagliari, 7 ottobre 2025

DL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'art. 12 dopo le parole "Contratto collettivo regionale di lavoro" sono aggiunte le parole "delle Aree separate di contrattazione". E dopo le parole "CFVA" sono aggiunte le parole: "e della Protezione Civile".

Dopo le parole "la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "nel caso la disciplina riguardi esclusivamente gli enti locali. Nel caso in cui la disciplina contrattuale sia applicabile all'intero comparto unico regione-enti locali il Comitato è composto dai componenti di cui al comma 6 e da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni".

RELAZIONE

Con l'emendamento si prevede che, quando la contrattazione riguarda solo dipendenti degli EELL i Componenti ARANS siano i nove indicati dalle Associazioni degli EELL mentre quando la contrattazione riguarderà tutto il Comparto unico la composizione sia di cinque (tre di nomina regione e due di indicazione associazioni degli EELL per le motivazioni indicate all'art. 5 comma 8 modificato).

Cagliari, 6 ottobre 2025

PL 68

**Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della
Regione e degli enti locali**

Presentatori dell'emendamento: *SORGIA*

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'art. 12 dopo le parole "al quarto periodo tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico regione-enti locali " sono aggiunte le seguenti: "nel caso la disciplina riguardi esclusivamente gli enti locali. Nel caso in cui la disciplina contrattuale sia applicabile all'intero comparto unico regione-enti locali il Comitato è composto dai componenti di cui al comma 6 dell'art.5 e da due componenti designati congiuntamente dalle Associazioni dei Comuni."

RELAZIONE

con l'emendamento si prevede che, quando la contrattazione riguardi solo i dipendenti degli EELL i Componenti ARANS siano nove mentre quando la contrattazione riguarderà tutto il Comparto unico la composizione sia di cinque (tre di nomina regione e due di indicazione associazioni degli EELL).

Cagliari, 7/10/2025


Alessandro Sorgia

PL 68

**Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della
Regione e degli enti locali**

Presentatori dell'emendamento: SORGIA

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'art. 12 dopo le parole "su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "delle Aree separate"

RELAZIONE

Attualmente, nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) della Regione Sardegna sono istituite quattro distinte Aree di contrattazione indipendenti:

1. Area di contrattazione del personale non dirigente della RAS, degli Enti e delle Agenzie;
2. Area di contrattazione del personale dirigente della RAS, degli Enti e delle Agenzie;
3. Area di contrattazione del personale non dirigente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA);
4. Area di contrattazione del personale dirigente del CFVA.

È inoltre prevista, ma non ancora attivata, una quinta Area di contrattazione separata, istituita per legge, relativa alla Protezione Civile.

Con il presente emendamento si intende mantenere tale articolazione in Aree separate anche nell'ambito del nuovo Comparto Unico, la cui istituzione è stata prevista dal legislatore regionale per razionalizzare e armonizzare i rapporti di lavoro, tenendo conto tuttavia delle specificità funzionali e organizzative che caratterizzano le diverse categorie di personale.

Tali peculiarità riguardano, in particolare, le funzioni connesse all'attuazione degli indirizzi di governo definiti dalla Giunta e dal Consiglio regionale, nonché quelle relative alla protezione civile, alla tutela del territorio e alle attività antincendio.

L'emendamento prevede che i dipendenti degli Enti locali (EELL) che confluiranno nel Comparto Unico dispongano di una propria Area di contrattazione autonoma, con fondi dedicati: in parte provenienti dallo Stato (retribuzione fondamentale) e in parte dalla Regione (per la quota differenziale).

Ciò consentirebbe di garantire la piena autonomia contrattuale ed economica di tale personale, evitando interferenze o rallentamenti nei processi negoziali delle altre Aree regionali già esistenti.

Tale impostazione mira, inoltre, a scongiurare il rischio di paralisi operative in settori essenziali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale e per la tutela del territorio, che potrebbero derivare da eventuali stalli contrattuali dovuti all'unificazione indiscriminata delle Aree di contrattazione.

Infine, si evidenzia che la contrattazione collettiva relativa al personale degli Enti locali presenta, per sua natura, tempistiche più complesse, in quanto subordinata ai rinnovi dei contratti del comparto statale e alla conseguente definizione delle risorse economiche.

Mantenere un'Area contrattuale autonoma per tale personale garantisce quindi maggiore efficienza e continuità amministrativa, oltre a una gestione più equilibrata delle risorse disponibili.

Cagliari, 7/10/2025

F.to
Alessandro Sorgia

DL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: SCHIRRU

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 14

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 lettera) a dell'art. 14 dopo le parole "assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali" sono aggiunte le parole "nel caso in cui gli indirizzi riguardino materie inerenti il Contratto unico Regione-Enti Locali".

RELAZIONE

Con l'emendamento si ritiene necessario garantire con le richieste di modifica anche la continuità della contrattazione delle attuali Aree del Comparto regione e della rappresentatività sindacale necessaria per definire l'attuale contrattazione regionale, compresa quella in corso.

Il rischio di norme non chiare e interpretabili infatti hanno come effetto l'immediato blocco della contrattazione per Regione, il CFVA, Agenzie, Enti regionali e Agenzie tra le quali Forestas, quindi un danno per gli oltre 10.000 dipendenti dell'attuale Comparto composto da Aree separate. Si deve chiarire quindi che l'attuale contrattazione nella Regione prosegue senza soluzione di continuità senza altri atti normativi o interpretativi.

Inoltre L'ARAN Sardegna così come strutturato nella proposta di legge, composto da nove esperti (sproporzionato comunque rispetto all'ARAN nazionale) appare sbilanciato considerato che i dipendenti del Comparto Regione sono circa la metà dei dipendenti del Comparto Unico pare opportuno che quando i temi trattati sono di interesse per l'intero Comparto Regione-Enti Locali la composizione dell'ARANS sia paritaria con un Comitato composto di cinque componenti, altrimenti il Comitato rimane sbilanciato a favore delle Associazioni dei Comuni che rappresentano la maggioranza.

Inoltre il parere delle Autonomie locali dev'essere limitato agli indirizzi che riguardano anche gli Enti locali, non a quelli che riguardano solo la contrattazione della Regione.

PL 68

**Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della
Regione e degli enti locali**

Presentatori dell'emendamento: SORGIA

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☒ Aggiuntivo

Art. 14

Testo dell'emendamento:

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 dopo le parole "assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali." sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui gli indirizzi riguardino materie inerenti il Contratto unico Regione-Enti Locali "

RELAZIONE

La modifica proposta nell'emendamento serve a evitare che il Consiglio delle Autonomie locali possa interferire nelle contrattazioni che riguardano solo i dipendenti delle quattro Aree contrattuali iniziali composte solo dai dipendenti regionali "storici".

Cagliari, 7/10/2025

F.to
Alessandro Sorgia

PL 68A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti local

Presentatori dell'emendamento: TALANAS, ~~MASSARA~~, MASSARA, PIRAS, TRUZZO
USAI, NUNZIATA - FLORIS

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☒ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Articolo 14

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

Testo dell'emendamento:

All'articolo 14 comma 1, lettera a) la frase:

"il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali."

è modificato in

"il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali, *qualora gli indirizzi riguardino materie inerenti il Contratto unico Regione-Enti Locali*"

In aumento
Missione
Programma
Titolo

In diminuzione
Missione
Programma
Titolo

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire la continuità della contrattazione delle attuali Aree del Comparto regione e della rappresentatività sindacale necessaria per definire l'attuale contrattazione regionale, compresa quella in corso.

Infatti il rischio di norme non chiare e interpretabili potrebbe creare l'effetto di un immediato blocco della contrattazione per Regione, il CFVA, Agenzie, Enti regionali e Agenzie tra le quali Forestas, con possibili danni a tutti dipendenti dell'attuale Comparto composto da Aree separate. Con questa modifica si vuole precisare che l'attuale contrattazione, nella Regione, proseguirà senza soluzione di continuità senza altri atti normativi o interpretativi.

Cagliari, 07.09.2025.

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento: PERU -TUNIS - URPI

- \
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | X ☐ Aggiuntivo |

Art. 17

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nel rispetto delle disposizioni e delle procedure dettate dalla legislazione statale in materia di ordinamento civile, di cui al secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, applicano al proprio personale il contratto del comparto unico di cui alla presente legge, in quanto compatibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le risorse necessarie per l'attuazione del presente comma sono poste interamente a carico del bilancio di ciascuna delle Camere di commercio della Sardegna."

La proposta emendativa ha la finalità di estendere il contratto del comparto unico anche al personale dipendente delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna, che comprende circa duecento dipendenti e che, attualmente, è anch'esso ricompreso nel Comparto delle Funzioni Locali (articolo 4 Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024)).

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i relativi oneri sono sostenuti dagli stessi enti.

Cagliari, 6 ottobre 2025

F.to

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZU – PIGA - RUBIU – USAI– MASALA – MELONI CORRADO – MULA - CERA – FLORIS

☐ Sostitutivo parziale

☐ Sostitutivo totale

☒ Aggiuntivo

☐ Soppessivo parziale

☐ Soppessivo totale

Art. 18

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. I Componenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna, designati dalla Giunta Regionale, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, si occupano in via esclusiva della contrattazione relativa al solo comparto regionale formato dal personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali.”

Cagliari, 7 ottobre 2025